



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NUGNES e PATUANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2018

Disposizioni in materia di valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - 1. *Ricognizione normativa dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso*

La materia della sicurezza ha trovato il suo definitivo assetto con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). L'articolo 26 del citato decreto legislativo è dedicato agli obblighi in materia di sicurezza connessi ai contratti d'appalto, sia privati che pubblici, anche di servizi, dove l'attenzione è posta sul concetto di datore di lavoro-committente, il quale nei confronti dell'appaltatore (e subappaltatori) è tenuto a cooperare «all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto» ed a coordinare «gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva».

Il comma 5 dell'articolo 26 stabilisce la nullità dei contratti d'appalto privato che non prevedano «i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni», ossia i costi della sicurezza cosiddetti interferenziali, che rientrano nella categoria dei costi cosiddetti contrattuali esclusi dal ribasso (in quanto anch'essi da calcolare a cura del committente, in ragione delle interferenze tra l'ambiente di lavoro del committente e l'opera dell'appaltatore).

Il comma 6 dell'articolo 26 ribadisce che «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione».

L'articolo 26, comma 7, aggiunge poi che «Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto».

L'articolo 26, al comma 3, si rivolge dunque alle ipotesi in cui il committente sia anche datore di lavoro, ossia impieghi proprio personale nell'esecuzione dell'appalto tale da generare i cosiddetti rischi interferenziali,

meritevoli di essere misurati nel documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

Alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili è dedicato l'articolo 100 (*Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC*), il quale specifica che il piano deve contenere una stima dei costi della sicurezza secondo le previsioni di cui all'allegato XV, punto 4. L'allegato XV indica due fattispecie: i costi della sicurezza derivanti dalla stima effettuata nel PSC quanto ai cantieri temporanei o mobili (articolo 4.1.1), ovvero dall'analisi della stazione appaltante in assenza del piano (articolo 4.1.2). Si tratta in entrambi i casi dei costi connessi all'interferenza della stazione appaltante rispetto all'attività dell'appaltatore, e dunque in essi rientrano i seguenti costi, secondo le scelte di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Da questi vanno nuovamente distinti gli oneri aziendali della sicurezza, detti anche costi interni, o endo-aziendali, o *ex lege*, la cui determinazione, diversamente rispetto ai

primi, è a carico dell'appaltatore, il quale la esprime ordinariamente in termini pro quota rispetto al totale dell'offerta.

L'articolo 95, comma 10, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è dedicato ai costi aziendali della sicurezza, imponendo all'appaltatore la loro esposizione nell'offerta; con il correttivo di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, si è precisato, sulla scorta delle ripetute sollecitazioni giurisprudenziali, che sono esclusi da tali obblighi le forniture senza posa in opera, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti inferiori ai 40.000 euro. Il successivo articolo 97 annovera nuovamente i costi aziendali della sicurezza tra gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Inoltre, il nuovo codice dei contratti pubblici evoca il concetto di costi della sicurezza esclusi dal ribasso sia in sede di progettazione (articolo 23, commi 15 e 16), sia in sede di disciplina transitoria (articolo 216, comma 4), per cui «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I [articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione], nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordina-

mento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso».

Il rapporto tra il nuovo codice dei contratti pubblici e la disciplina in materia di sicurezza preesistente è ben chiarito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 1098 del 26 ottobre 2016, dove, richiesta di rendere parere in ordine all'attuale sussistenza dell'obbligo per la stazione appaltante di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, cui rinvia il decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Autorità così argomenta:

«Al fine di rendere il richiesto parere, si rappresenta preliminarmente che nel previgente assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 163 del 2006, l'articolo 131 ("piani di sicurezza") prevedeva espressamente, al comma 3, che "Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera *b*) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera *c*) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o

del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (. . .)».

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, individua al riguardo (articolo 39) i contenuti e le finalità dei piani di sicurezza, anche con rinvio alle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (allegato XV), quali documenti complementari al progetto esecutivo, stabilendo (articolo 16) che i quadri economici degli interventi prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- 1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- 2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (tali disposizioni regolamentari sono ancora in vigore per effetto delle previsioni dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Ai sensi delle norme sopra richiamate, quindi, i piani di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto e i fondi necessari per dare attuazione a quanto in essi previsto non sono soggetti a ribasso d'asta; ciò al fine di assicurare che l'adempimento alle misure volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori avvenga in modo puntuale, evitando che tale obiettivo possa essere compromesso dalla concorrenza tra le imprese partecipanti alle gare d'appalto e dalle relative offerte di ribasso.

Si evidenzia al riguardo che una specifica disposizione in tema di piani di sicurezza, analoga a quella prevista dall'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è attualmente contemplata nel decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il nuovo codice richiama, tuttavia, tali piani in diverse disposizioni, tra le quali, in particolare, l'articolo 23, comma 11, prescrive che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi alla redazione dei piani di sicu-

rezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima; analoga previsione è contenuta nell'articolo 113, comma 1. L'articolo 97 del codice, in tema di anomalia dell'offerta, specifica al comma 6 che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa). In tema di subappalto, l'articolo 105, comma 17, dispone altresì che «i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori».

Dunque il nuovo codice pur non contemplando una specifica disposizione in ordine alla redazione dei piani di sicurezza, fa tuttavia riferimento agli stessi in alcune previsioni normative, richiamando sul tema la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si sottolinea al riguardo che l'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008 indica i contenuti del piano di sicurezza e prevede espressamente, al punto 4.1.4., che i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

A sua volta l'articolo 100 del predetto decreto legislativo individua il contenuto del piano (con la stima dei costi della sicurezza quali indicati nell'allegato XV), mentre l'articolo 26, comma 6, stabilisce che «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture».

Si ritiene quindi che l'obbligo per la stazione appaltante di indicare nei documenti di gara i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sia ancora sussistente in forza delle specifiche previsioni in materia dettate dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, cui rinvia il decreto legislativo n. 50 del 2016.

Quanto sopra trova peraltro conferma nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 3 del 20 marzo 2015, richiamata anche dalla sentenza n. 19 del 27 luglio 2016 (ancorché relativa al previgente assetto normativo) in base alla quale «a) le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell'anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l'idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l'indicazione specifica di quelli da interferenze; i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell'offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze (quali predeterminati dalla stazione appaltante) che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata».

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve conclusivamente osservarsi che pur in assenza nel decreto legislativo n. 50

del 2016, di una specifica previsione in ordine ai piani di sicurezza, analoga a quella precedentemente prevista dall'articolo 131 del citato codice degli appalti, sussista comunque l'obbligo per la stazione appaltante di evidenziare, nei documenti di gara, i costi per i piani di sicurezza e il costo del personale, non soggetti a ribasso, quale obbligo discendente dalle previsioni dettate dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ricognizione normativa della professione dell'architetto e delle relative tariffe professionali

L'esercizio della professione dell'architetto e l'iscrizione nel relativo albo sono disciplinati dal capo III (Professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

Quanto alle tariffe, è pacifica l'affermazione per cui il divieto di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari può essere compatibile con il diritto europeo solo nel caso in cui esso sia giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, secondo il principio di proporzionalità.

Tanto premesso, attualmente la determinazione dei compensi degli architetti è libera. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le previgenti tariffe professionali e introdotto l'obbligo di redigere un contratto scritto dettagliato da convenire con il cliente. «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'impor-

tanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi» (comma 4). Il comma 2 del citato articolo 9 prevede che «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante». In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia), destinato a trovare applicazione in assenza di un accordo tra il professionista e il cliente, la cui disciplina è rimessa alla discrezionalità del giudice quanto alla determinazione del singolo compenso.

Parallelamente, l'articolo 24, comma 8, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, prevede che «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6».

L'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che «Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecu-

zione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista».

Si tratta dunque della nomina, da parte della stazione appaltante, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nel rispetto dell'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che «Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione».

In esecuzione dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, che fissa i corrispettivi che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento». A tal riguardo, l'ANAC ha pubblicato le linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» (delibera 14 settembre 2016, n. 973) che sembrano rendere più co-

gente la previsione: «... al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal citato decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge n. 134 del 2012».

3. *Proposte di modifica normativa*

Tanto premesso, con il presente disegno di legge si intende collegare la disciplina di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 a quella porzione delle offerte delle imprese appaltatrici sottratta al ribasso in quanto correlata alla stima dei costi della sicurezza contrattuali operata dalla stazione appaltante negli atti di gara (articolo 26, comma 6, nonché comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, laddove si dispone che «I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso») ovvero nel PSC (articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e paragrafo 4.1.4 dell'allegato XV: «I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici») così procurandone una sostanziale inderogabilità.

Si tratta dunque di apportare modifiche agli articoli 26, comma 6, e 100, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, inserendo un puntuale richiamo al citato decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 quale criterio inderogabile da adottare in sede di stima. Tale criterio vincolerà la stazione appaltante nella stima dei costi della sicurezza che, ai sensi di quanto previsto dai citati richiami, sarà esclusa dal ribasso, così ribadendo l'inderogabilità della tariffa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Qualora la singola voce che compone il costo relativo alla sicurezza contempli attività di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la relativa stima deve essere effettuata nel ri-

spetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del PSC e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell'allegato XV, fermo restando che qualora una singola voce dei costi della sicurezza contempli le attività di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la relativa stima dovrà effettuarsi nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2016, n. 174».

€ 1,00